



Comune di Modena

Servizio Sport

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (C.C. N. 44 DEL 15/04/2004)

CAPO IV – NORME D'USO DELLE PISCINE

Art. 16) - Orari

Il pubblico e i soci delle società di nuoto dovranno attenersi scrupolosamente all'orario di apertura e chiusura affisso all'ingresso delle piscine.

Art. 17) - Accesso all'impianto

1) Per l'accesso all'impianto il pubblico dovrà acquistare alla cassa il biglietto o l'abbonamento. Tali documenti dovranno essere conservati ed esibiti a richiesta degli incaricati del controllo. I soci delle società di nuoto per accedere all'impianto dovranno esibire la tessera rilasciata dalla propria società.

2) E' vietato introdurre nelle piscine animali di qualsiasi specie.

3) Le persone affette da malattie contagiose non possono accedere alle piscine. Qualora se ne ravvisi la necessità la direzione è autorizzata a richiedere un certificato medico che attesti l'idoneità per l'ingresso alle piscine. Le persone affette da epilessia sono invitate, a tutela della propria incolumità, a comunicare all'assistente bagnante in servizio, prima dell'entrata in acqua, la propria patologia.

4) I ragazzi con età inferiore agli anni 12 non potranno accedere all'impianto se non accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumono la responsabilità.

Art. 18) - Utilizzo

1) La vasca esterna scolastica è riservata ai bambini dagli 0 agli 8 anni.

2) I bambini di età inferiore ai 4 anni non possono accedere alle vasche 50 mt e 25 mt.

3) Nei percorsi per accedere alle vasche coperte e nei piani vasca è obbligatorio l'uso di zoccoli di legno o ciabatte di plastica o gomma utilizzate esclusivamente in tali occasioni.

4) Nelle vasche coperte, per bagnarsi, è obbligatorio l'uso della cuffia.

5) L'utilizzo di videocamere e fotocamere subacquee dovrà essere autorizzato dal personale di servizio.

6) A seguito di un segnale acustico del personale di servizio il pubblico dovrà rapidamente uscire dalle vasche.

Art. 19) - Attrezzature

1) Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione. I danni arrecati, da atleti, dirigenti o pubblico, alle attrezzature o strutture degli impianti, saranno a totale carico degli stessi, che dovranno risarcire l'Amministrazione comunale delle spese sostenute per il loro ripristino.

2) In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.

Art. 20) - Divieti

1) E' vietato circolare o sostare senza costume da bagno negli spogliatoi e nelle docce. Per cambiarsi occorre usufruire delle apposite cabine.

2) E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

3) E' vietato accedere vestiti nei locali delle vasche coperte e svestirsi e rivestirsi nello stesso.

4) E' vietato mangiare negli spogliatoi e sul piano vasca.

5) In tutte le zone dell'impianto coperto è assolutamente vietato fumare. Nella piscina estiva è consentito fumare solo nell'area esterna al piano vasca, utilizzando gli appositi posacenere.

6) E' vietato entrare nelle vasche natatorie senza prima aver fatto la doccia.

7) E' vietato introdurre nell'impianto oggetti di vetro.

8) All'interno delle vasche natatorie non è ammesso l'uso di occhiali da sole o da vista e gli occhiali da nuoto dovranno avere lenti di plastica.

9) Nelle ore destinate al pubblico sono assolutamente vietate esercitazioni con fucili subacquei, o attrezzi per pesca subacquea.

10) E' vietato l'utilizzo delle pinne salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati dalla Direzione dell'impianto

11) A tutela della sicurezza dei bagnanti durante l'orario di pubblico è vietato effettuare immersioni in apnea.

12) E' vietato ai bagnanti l'accesso ai trampolini. Sono vietati i tuffi con rincorsa e i tuffi all'indietro. E' consentito tuffarsi dal piano vasca e dai blocchi di partenza.

13) E' vietato gettare in acqua indumenti e oggetti di qualsiasi genere.

14) E' vietato giocare a palla in acqua e disturbare in qualsiasi modo il pubblico che nuota. In caso di presenza in vasca di poco pubblico potrà essere ammesso il gioco della palla a discrezione degli assistenti bagnanti.

15) E' vietato sputare e urinare nell'acqua delle vasche natatorie nonché commettere azioni che costituiscano danno alla altrui salute.

16) I bagnanti non potranno occupare le corsie eventualmente riservate ad atleti o a corsi di nuoto.

17) E' vietato turbare il regolare svolgimento delle attività connesse alla fruizione dei servizi offerti dalla struttura mediante disturbo e/o molestia ai frequentatori e/o agli addetti al funzionamento delle attività.

18) E' vietato bivaccare o abbandonare rifiuti.

Capo V – RESPONSABILITA'

Art. 21) - Responsabilità

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

L'amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Capo VI – SANZIONI



Comune di Modena

Servizio Sport

Art. 22) – Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate di seguito:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00

art. 18 comma 1) comma 2) comma 3)

art. 20 comma 1) comma 2) comma 3) comma 4) comma 6) comma 7) comma 8) comma 9) comma 10) comma 11) comma 12) comma 13) comma 14) comma 16) comma 18)

b) sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

art. 17 comma 2) comma 3) comma 4)

art. 18 comma 4)

art. 20 comma 15) comma 17) comma 18)

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

La Polizia Municipale potrà procedere all'allontanamento coattivo dell'autore di qualsiasi reato commesso e accertato all'interno degli impianti sportivi e allo stesso sarà interdetto l'ingresso e l'uso dell'impianto per un periodo minimo non inferiore a gg. 15 disposto dal competente Servizio Sport.

Con riferimento agli impianti natatori nei casi sotto elencati potrà essere disposta per l'autore del reato la inaccessibilità all'impianto natatorio per un periodo di almeno un anno dal verificarsi dell'evento:

lesioni a personale in servizio presso l'impianto

spaccio di stupefacenti

furto con o senza scasso

La violazione degli art. 8 comma 3), art. 15 comma 3), art. 20 comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge 28.12.2001 n. 448, pari ad € 50,00 aumentate ad € 100,00 nel caso di trasgressione al divieto in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni, più le spese di procedimento, pari in entrambi i casi ad € 3,10.

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23) Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le convenzioni stipulate con i singoli gestori degli impianti.